

Publicato il 01/04/2020

N. 00416/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00606/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo
studio in Palermo, via Caltanissetta 1;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Palermo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto prefettizio di sospensione attività imprenditoriale ex art. 1, comma
1, lettera d), D.P.C.M. del 22.3.20;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misura cautelare monocratica proposta dalla ricorrente, ai
sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la limitata attività in atto svolta dalla ricorrente (peraltro “nel rispetto di ogni e qualsiasi normativa anche emergenziale sulla sicurezza”- v. pag. 5 ricorso), anche per conto di enti ed istituzioni pubbliche, è consentita dall’art.1, lett. a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 in quanto rientra nell’ambito dei “servizi di informazione e comunicazione” di cui all’allegato 1 del medesimo D.P.C.M., sicchè il ricorso risulta assistito dal prescritto fumus boni iuris;

Ritenuto che sussiste pure il danno temuto, viepiù persistente, avuto riguardo alla disposta ultrattività del decreto prefettizio impugnato secondo cui “tali effetti sospensivi dovranno intendersi, in ogni caso prolungati, anche oltre il citato termine (03/04/2020) nel permanere delle medesime condizioni qualora la vigenza delle misure emergenziali del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020 venga prorogata”.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22/04/2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo il giorno 1 aprile 2020.

Il Presidente
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.